La zona circostante è a sua volta circondata da una zona avente una larghezza di 4 km in cui una delle seguenti condizioni è stata soddisfatta:

i) in seguito a ispezioni ufficiali, campionamento e prove effettuate due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento, sono state adottate misure di eradicazione in tutti i casi in cui l'organismo specificato è stato riscontrato nei vegetali specificati. Tali misure hanno comportato la distruzione immediata dei vegetali specificati infetti;

ii) tutti i vegetali specificati nell'ambito di tale zona sono stati distrutti;

iii) tutti i vegetali specificati nell'ambito di tale zona sono stati sottoposti a prove secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un'affidabilità del 99 % che il livello di presenza dell'organismo specificato nei vegetali specificati è inferiore allo 0,1 %.

3) Nei casi in cui le prescrizioni di cui al punto 2, lettera d) o lettera e), sono rispettate, i vegetali specificati devono inoltre soddisfare una delle seguenti condizioni:

a) i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri coltivate in condizioni conformi al punto 2, lettere a) o b) o c) o d);

b) i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri preventivamente sottoposte a prove individuali che hanno confermato che erano esenti dall'organismo specificato;

c) i vegetali specificati sono stati sottoposti a prove secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un'affidabilità del 99 % che il livello di presenza dell'organismo specificato nei vegetali specificati è inferiore allo 0,1 %.

4) I vegetali specificati introdotti nell'Unione conformemente all'allegato I che provengono da paesi terzi possono essere spostati all'interno dell'Unione solo se sono accompagnati dal passaporto delle piante di cui al punto 1.

17CE0743